

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13236 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 25/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 11901-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ■
B■■■■■ - C.F. ■■■■■■, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO BORRIFELLO;

- *controricorrente* -

4462
17

avverso la sentenza n. 10088/9/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DI NAPOLI - SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 14 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva
l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la
sentenza n. 475/1/13 della Commissione tributaria provinciale di
Salerno che aveva accolto il ricorso della Associazione Sportiva
Dilettantistica (ASD) "██████████" contro l'avviso di accertamento
IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in
particolare che era corretta e doveva pertanto essere confermata la
valutazione della CTP in ordine alla natura di Associazione sportiva
dilettantistica della contribuente verificata, ciò essenzialmente
dipendendo dalla circostanza formale della sua affiliazione al CONI ed
al Centro Nazionale Sportivo Libertas, essendo devoluta al primo Ente
la verifica delle condizioni soggettive/oggettive di appartenenza alla
categoria. Affermava quindi l' illegittimità dell'atto impositivo
impugnato, poiché effettuato secondo le modalità accertative
riguardanti gli Enti commerciali, che per detta dirimente ragione non
erano applicabili al caso di specie. Rilevava inoltre che nessuna
violazione sostanziale era stata comprovata in concreto, nemmeno in
sede processuale, sicchè la ricostruzione contabile-reddituale induttiva
operata dall'Ente impositore doveva considerarsi infondata, risultando



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di contro del tutto regolare la documentazione amministrativa e contabile della verificata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l' associazione contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha arrestato il proprio giudizio di merito al mero rilievo formale della affiliazione della ASD "██████████" al CONI ed alla Libertas, non tenendo nel minimo conto le prove indiziarie basanti la pretesa erariale portata dall'avviso di accertamento impugnato e quindi così sovvertendo l'onere probatorio in materia di esenzioni/agevolazioni fiscali nonché falsamente applicando le norme sulle presunzioni e sull'accertamento induttivo.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni» (Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 05/08/2016, Rv. 640774 - 01).

E' dunque evidente la difformità della sentenza impugnata da tale principio di diritto, essendo obbligo giuridico della CTR, come censurato dalla ricorrente, entrare nel merito della valutazione delle prove presuntive addotte nella fase amministrativa e nel processo

dall'Ente impositore ed allo stesso tempo dovendo prendere adeguatamente in considerazione le contro allegazioni probatorie dell'associazione contribuente.

In particolare il giudice di appello non ha espresso alcun giudizio sulla retribuzione di due socie fondatrici, sull'accertamento di ricavi notevolmente maggiori rispetto a quelli rendicontati, sulle modalità/entità dei pagamenti di somme da parte degli associati, limitandosi ad un generico ed apodittico rilievo di correttezza contabile della contribuente.

Risulta pertanto chiara la violazione/falsa applicazione delle disposizioni legislative evocate dalla ricorrente sia con riguardo alla specifica disciplina di settore (legge 398/1991, artt. 143, 148, TUIR, 90, legge 289/2002) sia con riguardo alla disciplina della modalità accertativa prescelta (art. 39, d.P.R. 600/1973) sia infine con riguardo alle disposizioni regolanti l'onere probatorio processuale e la valutazione delle prove, presuntive in special modo (artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., 2728, 2729, cod. civ.).

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 20 aprile 2017

Il Presidente

Ettore Cirillo

